

# CAMERA PENALE DI ORISTANO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

## DOCUMENTO

L'Unione delle Camere Penali Italiane, da sempre impegnata nella difesa dei diritti delle persone e per l'affermazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso, della presunzione di innocenza ed in generale della tutela dei cittadini che, sia in qualità di indagati/imputati, che di parti offese si trovano coinvolti in un procedimento penale, ha deliberato **l'astensione dalle udienze nei giorni 20, 21, 22 e 23 del corrente mese di Novembre** come segnale di protesta per i provvedimenti, che il Governo ha già adottato e si appresta ad adottare in materia di Giustizia.

La Camera Penale di Oristano aderisce alla iniziativa ritenendo di condividerne totalmente le ragioni e di valutare come assolutamente necessaria una risposta forte ed unitaria di tutta l'Avvocatura di fronte ad un progetto di riforma illiberale, che rischia di porre nel nulla diritti acquisiti, garanzie e libertà conquistate e contenute nella Carta costituzionale, oltre che affermate nelle pronunce delle Corti Sovranazionali.

Dopo l'affossamento della riforma penitenziaria, dopo il Pacchetto Sicurezza, con la prevista sperimentazione, da parte delle forze dell'ordine, del Taser, discutibile strumento di "dissuasione" ad impulsi elettrici, nell'agenda del Governo sono contemplati altri provvedimenti, tra i quali l'abolizione del divieto di *reformatio in peius* in caso di impugnazione del solo imputato, la limitazione dei gradi del giudizio, il rafforzamento delle intercettazioni e dei Trojan, la introduzione di nuove norme anticorruzione e la figura dell'agente provocatore, la limitazione alla possibilità di accedere al rito abbreviato, l'aggravamento delle pene per talune tipologie di reato, l'abbassamento dell'età imputabile, l'estensione dell'art. 190 bis c.p.p., la modifica delle norme in materia di legittima difesa e di prescrizione.

Tutti provvedimenti che, ove attuati, rischierebbero di determinare una pericolosa regressione dei diritti e della cultura della giurisdizione, oltre a stravolgere i lineamenti e l'essenza stessa del sistema accusatorio.

Sul tema **prescrizione** tanto si è dibattuto e scritto in questi giorni, spesso in modo equivoco e volutamente travisando la questione nell'intento di convincere l'opinione pubblica che la finalità della norma risieda nella urgenza di garantire efficienza e celerità del processo e di scongiurare l'impunità dell'imputato.

Vale la pena evidenziare che l'istituto nasce, al contrario, dalla necessità di garantire - in armonia con i principi costituzionali relativi alla funzione rieducativa della pena, al principio di non colpevolezza ed alla ragionevole durata del processo - che la definizione del procedimento penale, avvenga nel più breve tempo possibile ed anche di assicurare alla persona offesa la risposta della giustizia in tempi ragionevoli.

Ciò detto, la durata del processo nulla ha a che vedere con la prescrizione del reato perché i tempi e le forme del giudizio penale sono determinati dalle regole del codice di rito, ovvero dalle scansioni processuali rimesse alla iniziativa dei pubblici ministeri prima e degli uffici giudicanti poi.

# CAMERA PENALE DI ORISTANO



Aderenti all'Unione delle Camere Penali Italiane

Crederne, e far credere, che l'allungamento dei termini di prescrizione del reato possa in qualche modo accelerare la definizione dei processi è un assurdo giuridico.

Il provvedimento che il Governo intende attuare a far data dal 1° gennaio 2020, comporterà, al contrario, l'allungamento all'infinito dei tempi del processo che costringerà l'imputato, presunto innocente fino a sentenza definitiva, a vivere per decenni nella incertezza.

Impedendogli, a causa del carico pendente, ad esempio, di sostenere un concorso, di accedere ad un finanziamento, di partecipare ad un bando pubblico.

**Un processo senza fine è un processo illegittimo** perché determina danni gravissimi ed irreversibili **all'imputato ed alle parti offese**, perché è contrario a principi costituzionali ed alle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, perché **è inumano** in quanto tiene sotto scacco processuale l'imputato al quale viene impedita una pronta riabilitazione.

**La nuova normativa è in contrasto persino con la nota Legge "Pinto"**, che ha la finalità di contrastare la irragionevole durata del processo con la previsione del diritto ad una equa riparazione ove il processo duri più di sei anni (tre anni in primo grado, tre anni in appello e un anno per il giudizio di legittimità).

**La riforma è anche inutile, sia** perché già il precedente Governo aveva previsto la sospensione della prescrizione per tre anni dopo la sentenza di primo grado ed il raddoppio dei termini prescrizionali per talune tipologie di reato, e sia perché **oltre il 60/70% dei procedimenti penali si prescrive durante le indagini preliminari o prima della sentenza di primo grado.**

Ovvero in una fase in cui l'avvocato difensore non ha modo di intervenire.

Il dato statistico smentisce, quindi, il Guardasigilli e quanti vorrebbero rinvenire nei presunti "espedienti e artifici giuridici" adottati dagli avvocati per garantire l'impunità a tanti "furbetti", la ragione della riforma. Così pretestuosamente attribuendo al legittimo esercizio del diritto di difesa i mali e le lentezze del processo penale che devono, invece, ricercarsi nelle molteplici criticità del sistema.

Quanto, invece, alla **legittima difesa** è opportuno precisare che con il nuovo testo già discusso ed approvato in Senato, perché scatti l'esimente non sarà più necessario che il ladro, o chi si introduce senza autorizzazione nell'abitazione altrui, abbia un'arma in mano, ma sarà sufficiente la sola minaccia di utilizzare un'arma e neppure sarà necessario che la minaccia sia espressamente rivolta alla persona.

Con il nuovo testo sull'eccesso colposo, invece, si esclude la punibilità di chi si è difeso in "*stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto*".

Il provvedimento, che pare dunque prescindere da una reale necessità di garantire l'incolumità dei cittadini, introduce una vera e propria **presunzione** di difesa legittima in caso di pericolo in atto ed in presenza di un "grave turbamento psichico".

**La legge è volutamente ambigua** perché vuol fare credere al cittadino che la non punibilità o l'assoluzione siano automatiche e che possa essere esclusa l'indagine penale e la valutazione processuale circa necessità e proporzione e sussistenza, o meno, del "*grave turbamento*".

# ***CAMERA PENALE DI ORISTANO***



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

Così non è. Nè potrebbe essere in un ordinamento giuridico che si fonda sul principio di legalità e su un insieme di norme la cui interpretazione ed applicazione è riservata a giudici imparziali.

Pertanto il rischio concreto è quello di una giustizia “fai da te” in cui tutti possano pensare di difendersi uccidendo, sempre e comunque, a prescindere che il pericolo sia reale od anche solo erroneamente percepito.

Avvocatura, giuristi ed anche parte della Magistratura hanno colto i rischi, seri, del dilagante populismo che, opportunisticamente alimenta la richiesta di maggiore sicurezza che proviene dalla società civile per giustificare un progetto politico/giudiziario deleterio con il quale la miglior risposta alla crisi sociale sembra potersi dare solo con l'inasprimento delle pene, l'introduzione di ulteriori misure preventive ed accessorie, l'abrogazione dei benefici premiali, l'abbassamento dell'età imputabile, la costruzione di nuove carceri, l'esaltazione della funzione punitiva della pena, l'abolizione della protezione umanitaria.

Così non è. E non può essere, salvo irrimediabile perdita dei diritti fondamentali, ovvero di tutte quelle garanzie che un ordinamento giuridico è, invece, chiamato a riconoscere, rispettare e far rispettare.

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Oristano